



COMUNE DI BARDONECCHIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	ASSENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	ASSENTE
8.	SCANAVINO Carola	Consigliere	PRESENTE
9.	BORGIS Roberto	Consigliere	PRESENTE
10.	PAISIO Cristiano	Consigliere	PRESENTE
11.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE
12.	VIVINO Pietro	Consigliere	PRESENTE
13.	MARUSEAC Alina Elena	Consigliere	ASSENTE
			Totale Presenti: 10
			Totale Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona l'Assessore al Bilancio e Tributi, Giuliano Franzini che illustra dettagliatamente i contenuti della proposta evidenziando le tariffe proposte per il 2020 che sono state riconfermate come per il 2019 annunciando contestualmente una prossima revisione delle stesse a seguito della nuova regolamentazione ARERA da approvare entro il 30 aprile 2020. In sede di revisione si valuteranno le tariffe e si provvederà ad approvare il piano finanziario definitivo che al momento ha carattere provvisorio. L'Amministrazione ha comunque ritenuto opportuno portare avanti le tariffe e il piano nelle more della revisione.

Terminata la relazione dell'Assessore Franzini si apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:

Cons. Sergi: Chiede se si conoscono già i contenuti della nuova regolamentazione e cosa cambierà rispetto a quella attuale e che spazi avrà il Comune in tale ambito. Richiama quanto già detto in occasione dell'approvazione del bilancio 2019 per le tariffe dei nuclei familiari numerosi. Ritiene che le tariffe proposte sulla base dei coefficienti adottati, conducano a tariffe troppo penalizzanti per un nucleo familiare con un numero consistente di componenti, rispetto ad un nucleo con un solo componente. Questa considerazione meriterebbe una riflessione in quanto ritiene non eticamente giusta la politica dell'Amministrazione nei confronti di una famiglia numerosa che, invece, dovrebbe essere aiutata.

Alle ore 20,45 il Sindaco sospende il C.C. per consentire alla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi di poter rispondere alle richieste del cons. Sergi spiegando tecnicamente i contenuti della regolamentazione Arera.

Alle ore 20,50 il Sindaco riapre la seduta di Consiglio

Cons. Sergi ritiene di non aver avuto sufficienti risposte a quanto già richiesto in sede di bilancio 2019 e annuncia che, stando così le cose, si asterrà dalla votazione.

Il Sindaco evidenzia che il principio del Cons. Sergi è pienamente condivisibile e che l'Amministrazione ha ritenuto di rimandare tale valutazione al momento in cui si delibereranno le nuove tariffe con la nuova regolamentazione entro aprile 2020. Accoglie pertanto il suggerimento del Cons. Sergi e, unitamente all'Assessore Franzini, assicura l'impegno di riparametrare le tariffe agevolando le composizioni familiari numerose, in occasione della delibera delle tariffe Tari.

Sindaco propone che tale impegno venga riportato nel testo della proposta che pertanto viene emendata con l'introduzione di tale impegno.

Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma palese per alzata di mano.

Sentita la relazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 218 dell'11/12/2019 redatta dall'Area Finanziaria– Servizio Ragioneria e Tributi, nel testo emendato in sede consiliare, avente ad oggetto: **"<APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2020>**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e

contabile dal Responsabile del Servizio Tributi e Ragioneria ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "e visti in particolare i gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti : n. 10

Votanti : n. 10

Astenuti: n. =

Voti favorevoli n. 8

Voti Contrari : n. 2 (Borgis-Paisio)

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 218 dell'11/12/2019 redatta dall'Area Finanziaria- Servizio Ragioneria e Tributi, nel testo emendato in sede consiliare avente ad oggetto:

<APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2020>

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere alla approvazione del bilancio nella odierna seduta;

Con 8 voti favorevoli 2 contrari (Borgis-Paisio) su 10 presenti e 10 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

**Proposta n. 218 del 11/12/2019 redatta dall'Area Finanziaria– Servizio Ragioneria e Tributi,
avente ad oggetto:
<APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2020>**

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di cui si riporta integralmente il testo:

“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.*

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”

VISTA la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 con la quale l'Autorità di Regolazione per L'Energia Reti e Ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019 – non può che procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2020, riservandosi di procedere alle variazioni che si renderanno necessarie a seguito della stesura definitiva della legge di bilancio 2020 entro il termine ultimo previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
VALUTATO quanto disposto dal dl 124 del 26 ottobre 2019 all' articolo 57 bis :” In considerazione alla necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

ATTESO che pertanto entro il 30 aprile 2020 dovranno essere approvati il piano finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le nuove tariffe, si assume l'impegno di porre in essere ogni azione possibile al fine di riparametrare le attuali tariffe agevolando le composizioni familiari numerose;

VISTO il piano finanziario provvisorio per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ACSEL S.p.A., appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (documento “A”);

DATO ATTO che rispetto al piano finanziario 2018 e 2019, il piano finanziario provvisorio 2020 evidenzia il mantenimento della stabilità dei costi;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario Provvisorio della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2020 documento "A";
- 3) di confermare le tariffe 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nell'allegato documento "B" e qui di seguito specificate:

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	1,01	13,71
2	1,19	26,05
3	1,32	42,45
4	1,44	50,73
5	1,55	63,08
6 o più	1,64	75,42
Altre utenze	1,26	€/mq 0,72
Altre pertinenze	1,26	€/mq 0,51

- 4) di assumere l'impegno di riparametrare le attuali tariffe agevolando le composizioni familiari numerose, in occasione della approvazione del piano finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle nuove tariffe, da adottare entro il 30 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dal DLI 124 del 26 ottobre 2019 all' articolo 57 bis .

CATEGORIE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	0,31
102	Campeggi, distributori di carburante	1,04	0,48
103	Stabilimenti balneari	0	0
104	Esposizioni, autosaloni	0,56	0,26
105	Alberghi con ristorante	1,39	0,64
106	Alberghi senza ristorante	1,19	0,55
107	Case di cura e riposo	1,30	0,60
108	Agenzie, studi professionali	1,47	0,68
109	Banche ed istituti di credito	0,76	0,35
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,45	0,66
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,98	0,91
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,36	0,62
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,51	0,69
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,19	0,55
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,42	0,65
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,31	2,89
117	Bar, caffè, pasticceria	4,74	2,17
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,10	1,42
119	Plurilicenze alimentari o miste	3,40	1,56
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,90	3,62
121	Discoteche, night club	1,29	0,59

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco AVATO *

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI MAURO Marcella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa